



REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO

22 e 23 marzo 2026

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/01/2026, è stata fissata nei giorni 22 e 23 MARZO 2026 la data del referendum ex art. 138 della Costituzione per la modifica di alcuni articoli della Costituzione (c.d. “Riforma della giustizia”).

Il seggio si costituisce sabato 21 marzo alle ore 16.00.

Si vota domenica 22 marzo dalle 07.00 alle 23.00 e lunedì 23 marzo dalle 07.00 alle 15.00.

Lunedì, al termine delle operazioni di votazione e del riscontro del numero dei votanti, si procederà allo scrutinio delle schede.



REFERENDUM COSTITUZIONALE

QUESITO

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?”

Si tratta di un referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione: serve cioè a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l'ordinamento giudiziario. A differenza dei referendum abrogativi, non c'è quorum di partecipazione



COME SI VOTA

Sulla scheda compaiono due opzioni:

Sì, per confermare la legge

No, per respingerla.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno su una sola delle due risposte.

Votando "Sì" si conferma la legge approvata dal Parlamento.

Votando "No" la legge viene respinta.



CONSEGNA/RICONSEGNA MATERIALE ELETTORALE

Il materiale elettorale sarà consegnato presso i locali della Cattedrale, via S. Pertini, nella giornata di sabato 21 marzo con i turni di consegna già comunicati.
La consegna inizierà alle ore 13.15 e terminerà alle 15.30.

Sono previsti 10 turni e ogni turno prevede la consegna del materiale a 10 Presidenti, pertanto si chiede rispetto degli orari comunicati per permettere il celere svolgimento delle operazioni.

Il parcheggio disponibile è il Pertini, al quale si accede da viale Pacinotti.

Al termine delle operazioni di scrutinio i plichi contenenti il materiale elettorale dovranno essere riportati alla Cattedrale.



MATERIALE CONSEGNATO

Il materiale consegnato comprende, tra l'altro:

- liste sezionali (attenzione **NON ESISTE PIÙ LA DIVISIONE IN LISTA MASCHILE E FEMMINILE, LA LISTA SEZIONALE è UNICA** anche se suddivisa in due parti: la prima con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L; la seconda parte con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z). Solo alla fine della seconda parte della lista sezionale, quella con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z, sarà apposta la consueta formula di chiusura con l'indicazione del numero totale degli elettori (dalla A alla Z).
- i registri per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale dei votanti (attenzione **NON ESISTE PIÙ LA DIVISIONE IN REGISTRO MASCHILE E FEMMINILE**, ci saranno due registri: uno con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L; l'altro con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z).



MATERIALE CONSEGNATO

ESEMPIO PRIMA PAGINA DI LISTA SEZIONALE SUDDIVISA IN DUE PARTI:

La prima con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L;

LISTA ELETTORALE ORDINARIA

della sezione 95

PARTE PRIMA

A - L

La seconda con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z

LISTA ELETTORALE ORDINARIA

della sezione 99

PARTE SECONDA

M - Z



BOLLO, MATITE COPIATIVE E URNA

Il materiale comprende, anche:

- il bollo della sezione, precisando che le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o “volanti” (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) avranno un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o “volante”.
- una mazzetta di matite copiative per l’espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell’ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura “Ministero dell’interno – Servizio elettorale”) con quelle contenute all’interno del pacco di cancelleria.

SI CHIEDE DI FARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONSERVAZIONE DI BOLLO E MATITE COPIATIVE.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro, corredate di un rotolo di carta adesiva occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio. Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, dovranno essere apposte le etichette appositamente predisposte per la consultazione referendaria.

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI L’URNA DOVRÀ ESSERE LASCIATA PRESSO IL SEGGIO.



COSTITUZIONE DEL SEGGIO

SABATO ORE 16.00:

- Verifica del materiale elettorale;
- Ricognizione dell'arredamento della sala;
- Costituzione dell'Ufficio (con sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti);
- Nomina del Vicepresidente;
- Ammissione dei rappresentanti di lista;
- Autenticazione delle schede:
 - Attenzione al numero degli elettori e del corrispondente numero di schede da autenticare;
 - ripartizione delle schede tra gli scrutatori per la firma;
 - apposizione del timbro sulle schede;
 - controllo successivo del numero delle schede autenticate.

(Si raccomanda nella giornata di sabato di provvedere a compilare e inviare tramite tablet i dati relativi a tutti i componenti del seggio per poter provvedere celermente al pagamento dei compensi spettanti)



ADEMPIMENTI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Si precisa che i riferimenti normativi e i relativi adempimenti sono esclusivamente quelli previsti dalla Pubblicazione n. 2 del Ministero dell'Interno relativo ai Referendum popolari "Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione"



LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto da un Presidente, da 3 Scrutatori (di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente) e da un Segretario.

Il numero degli scrutatori è aumentato a 4 nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto di elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto, o di elettori ammessi a votare a domicilio.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

E' opportuno che la composizione dell'Ufficio di Sezione resti invariata dall'inizio delle operazioni del sabato fino alla chiusura dello scrutinio.

In caso di assoluta necessità è però possibile procedere alla sostituzione di uno o più componenti della sezione, avendo cura di verbalizzare le operazioni necessarie anche ai fini di agevolare il lavoro degli uffici elettorali in sede di computo dei relativi compensi.



IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione è nominato dal Presidente della Corte d'Appello.

In caso di improvviso impedimento del Presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato.

Nei casi di assenza o impedimento temporanei, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente è investito dei poteri di polizia nell'ambito dell'Ufficio: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza Pubblica e delle Forze Armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.



GLI SCRUTATORI

Gli Scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

Gli Scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio delle schede.

Gli Scrutatori danno, inoltre, parere al Presidente dell'Ufficio Elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

La legge prevede il parere obbligatorio degli scrutatori quando si verificano contestazioni, anche verbali, sulla nullità dei voti o sull'assegnazione provvisoria dei voti contestati.

Il parere è inoltre obbligatorio in caso di richiesta del Presidente di sgombero della sala per motivi di ordine pubblico.



IL SEGRETARIO

Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio, dal Presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria.

Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli Scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.



I Rappresentanti dei Partiti e Gruppi Politici o dei Promotori del Referendum - Designazione

Dopo la costituzione del seggio e comunque prima dell'inizio della votazione il Presidente ammette i rappresentanti dei Partiti e Gruppi Politici o dei Promotori dei Referendum, in base alle designazioni pervenute, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione.

Ogni Partito e Gruppo Politico o Promotore dei Referendum può designare un rappresentante effettivo e uno supplente.

Gli atti di designazione, firmati in forma autentica dai delegati, saranno consegnati al Presidente assieme al materiale elettorale e saranno allegati al verbale di consegna del materiale, oppure direttamente consegnati al Presidente entro le ore 07:00 della domenica, prima della dichiarazione di inizio della votazione.

I rappresentanti possono legittimamente presentarsi anche dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata consegnata precedentemente.



I Rappresentanti dei Partiti e Gruppi Politici o dei Promotori del Referendum - Facoltà

I rappresentanti:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante anche se non residenti nel Comune;
- possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare, all'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o del gruppo politico che rappresentano, o la denominazione del comitato promotore dei Referendum.



RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO

Il presidente di seggio deve richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli articoli 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi:

- non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94);
- si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o a indurli all'astensione (art. 98);
- turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma);
- forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma);
- enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103);
- concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104);
- impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.



RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO - Privacy

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

Esistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, è illegittima la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che hanno votato.



DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE IMMAGINI

Per assicurare la libertà e segretezza dell'espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare immagini.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto:

- affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, apposito avviso;
- invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature, che sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, dopo l'espressione del voto.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.



ATTENZIONE:

numero delle schede da autenticare 1/2

Il numero delle schede da autenticare è il numero totale degli elettori (dalla A alla Z) che si trova **alla fine della seconda parte della lista sezionale**, quella con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z. *Il numero indicante le schede da autenticare è evidenziato*

Seconda parte della lista sezionale con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Alla data Unita 12/03/2026 presenta l'asta debitamente aggiornata ai sensi dell'art. 32, quarto comma, e dell'art. 41, secondo comma, del T. U. dell'89/87, N. 223, comprendente 2346 elettori.

Referendum del 22 e 23/03/2026

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Viso: Il presidente della Commissione Elettorale Circondariale

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale



ATTENZIONE:

numero delle schede da autenticare 2/2

Questa sotto indicata è un esempio della fine della prima parte della lista sezionale con i cognomi A – L da dove non è possibile rilevare il numero delle schede da autenticare (*infatti non vi è riportata nessuna indicazione del numero di elettori*)

VE DI PISTOIA

LISTA SEZIONALE - LISTA ORDINARIA

no se	GENERALITA' DEGLI ISCRITTI	Estremi del documento di identificazione o firma di chi attesta l'identità dell'elettore	Firma di uno dei membri dell'ufficio elettorale attestante che l'elettore ha votato	Annotazioni	
				Dell'Ufficio Comunale o della C.E.C.	Dell'ufficio elettorale e firma della persona dell'ufficio che effettua l'annotazione
481	10/08/2005				
	Prima parte della lista elettorale sezionale, continua e finisce nella seconda parte				
	Prima parte della lista elettorale sezionale con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera tra A ed L - continua e finisce nella seconda parte				
	IL FUNZIONARIO				

Stampa circolare: COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONE DI PISTOIA

Stampa: IL PRESIDENTE



ELETTORI DELLA SEZIONE

Prima di ammettere al voto l'elettore il Presidente deve VERIFICARE che lo stesso sia compreso nelle liste della sezione (gli elettori sono inseriti in ordine alfabetico e non in ordine di numero sezionale).

Nel caso in cui il nominativo della persona che si presenta al seggio non risulti incluso nelle liste della sezione o nelle liste aggiunte, nonostante la tessera elettorale riporti il numero della vostra sezione, o in qualsiasi altra situazione di dubbio, il Presidente dovrà telefonare all'ufficio elettorale che provvederà alle verifiche necessarie.

Gli elettori iscritti nella lista elettorale della sezione sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano esibendo il documento di identità e la tessera elettorale.

Attenzione: alcuni elettori avranno a fianco una dicitura indicate “RESIDENTE ALL'ESTERO – VOTA ALL'ESTERO ” per gli elettori AIRE o “VOTA ALL' ESTERO” per gli elettori temporaneamente all'estero. In tal caso quei nominativi non faranno computo nel totale delle schede autenticate per la votazione poiché non possono esercitare il voto in questo Comune. Si raccomanda comunque di contattare l'ufficio elettorale per qualsiasi dubbio.



VOTANTI DELLA SEZIONE

Possono essere ammessi al voto i seguenti elettori, pur non essendo iscritti nella lista:

1. coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione;
2. coloro che presentano una attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
3. i componenti del seggio;
4. i rappresentanti dei partiti o dei promotori;
5. gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale;
6. gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale;
7. gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione;
8. i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
9. i naviganti (marittimi e aviatori).



IDENTIFICAZIONE DEI VOTANTI

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

- 1) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche scaduti. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto come valido documento di riconoscimento, la ricevuta della CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CARTA cui si riferisce;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

In mancanza di idoneo documento di riconoscimento l'elettore può essere ammesso a votare mediante attestazione di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione che lo conosca personalmente oppure tramite attestazione da parte di un altro elettore identificato con documento di identità. L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione. Il Presidente di seggio farà prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione.



LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Il Presidente verifica che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento.

Uno Scrutatore appone sulla tessera elettorale il timbro della sezione e la data, provvedendo ad annotare il numero della tessera elettorale sull'apposito registro per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale.

(Attenzione NON ESISTE PIÙ LA DIVISIONE IN REGISTRO MASCHILE E FEMMINILE, ci saranno comunque due registri: uno con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L; l'altro con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z).

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante.

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale



CASI SPECIALI: ELETTORE NON DEAMBULANTE

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Presidente, prima di consegnare le schede deve accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale attestante l'impedimento o copia autentica della patente di guida speciale. Tale certificazione può anche essere stata rilasciata in precedenza o per altri scopi.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

In questi casi il Presidente deve comunicare all'ufficio elettorale il nominativo dell'elettore non deambulante che ha votato presso il proprio seggio anche se non iscritto nelle proprie liste, affinché se ne possa dare comunicazione al Presidente del seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.



CASI SPECIALI: VOTO ASSISTITO PER ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Essi possono esprimere il voto con l'assistenza di un altro accompagnatore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico che attesti l'infermità fisica quale causa di impedimento all'esprimere il voto senza assistenza.

Devono essere ammessi al voto assistito tutti coloro che esibiscono la tessera elettorale con il timbro "AVD" apposto dal Comune, senza alcuna valutazione da parte del Presidente.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta; sulla tessera dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito. Non va apposto il bollo della sezione.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore con disabilità ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore.



RIFIUTO SCHEDA ELETTORALE

L'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto. Possono verificarsi altri due distinti casi:

- 1) L'elettore rifiuta di ritirare tutte le schede. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato).
- 2) L'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.



SEGGIO OSPEDALIERO

Il seggio ospedaliero è un ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio “ordinario” che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto.

Un seggio speciale è incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera.

Per essere ammessi al voto, i degenti devono essere in possesso della tessera elettorale.

Devono aver fatto pervenire al Sindaco del Comune di appartenenza una dichiarazione di volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza. Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione, rilascia ai richiedenti una speciale attestazione che deve essere esibita in sede di ammissione al voto insieme alla tessera elettorale. Tale attestazione deve essere ritirata dal Presidente del seggio all'atto della votazione, ed allegata al registro di riscontro dei votanti.



SEGGIO SPECIALE

Per i luoghi di cura o detenzione con almeno 100 e non più di 199 posti letto viene istituito il seggio speciale, affiancato al seggio normale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura o detenzione.

Il seggio speciale è composto da un Presidente e da due Scrutatori. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio Elettorale di Sezione.

Uno degli Scrutatori del seggio speciale deve assumere le funzioni di Segretario. La scelta del Segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del Presidente del seggio speciale.

I componenti del seggio speciale devono procedere esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti o dei detenuti aventi diritto al voto. I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nelle urne. I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede.

E' opportuno che il Presidente del seggio speciale prenda accordi con la Direzione del luogo di cura o detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto.



SEGGIO VOLANTE

E' un ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.

Al Presidente della sezione sarà consegnato un bollo aggiuntivo per le operazioni del seggio volante.

In base agli accordi presi con la Direzione della struttura, il Presidente provvede ad autenticare il numero di schede necessarie per gli elettori interessati, prendendone nota nell'apposito allegato del verbale.

Nel caso di voto a domicilio non è necessario autenticare alcuna scheda aggiuntiva, se l'elettore è iscritto nella lista sezionale.

Durante l'orario stabilito il Presidente si recherà a raccogliere i voti, accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico apposito e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nelle urne.



OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO:

Accertamento del numero degli elettori e dei votanti

Prima di procedere allo scrutinio:

- sgomberare il tavolo del seggio in particolare verificando il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del Segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite;
- raccogliere e custodire le matite copiative;

Il Presidente accerta il numero complessivo degli elettori che hanno votato dandone attestazione nel verbale e controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri.

Il Presidente si cura di trasmettere digitalmente il numero definitivo di votanti.



OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO:

Consegna Buste n. 2/REF e 3/REF

Il Presidente deve predisporre e consegnare ad un incaricato comunale presso la sezione:

- busta n. 2/REF contenenti le liste usate per la votazione;
- busta n. 3/REF contenente le schede avanzate autenticate e non autenticate.

Le altre buste devono essere riportate alla Cattedrale a cura del Presidente, al termine delle operazioni di scrutinio, dopo la chiusura del seggio.



SCHEDE NULLE

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi i seguenti casi di nullità della scheda:

- a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta però scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non è però conforme al modello previsto dalla legge, oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità di identificare la risposta prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l’elettore ha tracciato un segno su entrambe le risposte.

Le schede dichiarate nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero delle schede dichiarate nulle e nei due esemplari della tabella di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero delle schede dichiarate nulle.

Le schede dichiarate nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5/C/REF e allegate al verbale.



SCHEDE BIANCHE

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero delle schede bianche e nei due esemplari della tabella di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero delle schede bianche.

Le schede bianche, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5/C/REF e allegate al verbale.